

## ALLEGATO IV

**Parametri per la raccolta di dati di riferimento**

Fatto salvo il potere dell'autorità competente di chiedere informazioni supplementari conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, ai fini della relazione sui dati di riferimento i gestori presentano i dati indicati di seguito a livello di impianto e sottoimpianto per tutti gli anni civili del periodo di riferimento pertinente. Per i nuovi entranti, la relazione comprende i dati di cui alle sezioni 1 e 2 a livello di impianto e sottoimpianto.

**1. DATI GENERALI SULL'IMPIANTO****1.1. Identificazione dell'impianto e del gestore**

Questa voce comprende almeno le seguenti informazioni:

- a) nome e indirizzo dell'impianto;
- b) identificativo dell'impianto utilizzato nel registro dell'Unione;
- c) identificativo dell'autorizzazione e data di rilascio della prima autorizzazione all'emissione di gas a effetto serra ricevuta a norma dell'articolo 6 della direttiva 2003/87/CE;
- d) identificativo dell'autorizzazione e data dell'ultima autorizzazione all'emissione di gas a effetto serra, se applicabile;
- e) nome e indirizzo del gestore, informazioni di contatto del rappresentante autorizzato e della persona di contatto principale, se diversa.

**1.2. Informazioni sul verificatore**

Questa voce comprende almeno le seguenti informazioni:

- a) nome e indirizzo del verificatore, informazioni di contatto del rappresentante autorizzato e della persona di contatto principale, se diversa;
- b) nome dell'organismo nazionale di accreditamento che ha accreditato il verificatore;
- c) numero di registrazione rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento.

**1.3. Informazioni sull'attività**

Questa voce comprende almeno le seguenti informazioni:

- a) elenco delle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE svolte nell'impianto;
- b) codice NACE (revisione 2) dell'impianto di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>;
- c) se l'impianto rientra in una o più categorie che possono essere escluse dall'EU ETS a norma dell'articolo 27 o dell'articolo 27 bis della direttiva 2003/87/CE:
  - emissioni inferiori alle 25 000 tonnellate di CO<sub>2(e)</sub> l'anno e, se del caso, potenza termica nominale inferiore a 35 MW;
  - ospedale;
  - emissioni inferiori alle 2 500 tonnellate di CO<sub>2(e)</sub> all'anno;
  - in funzione meno di 300 ore l'anno.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

#### 1.4. Ammissibilità all'assegnazione gratuita

Questa voce comprende almeno le seguenti informazioni:

- a) se l'impianto è un impianto di produzione di energia elettrica ai sensi dell'articolo 3, lettera u), della direttiva 2003/87/UE;
- b) se l'impianto è utilizzato per la cattura di CO<sub>2</sub>, trasporto mediante condotte di CO<sub>2</sub> o è un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva n. 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>;
- c) se l'impianto produce calore non utilizzato per la produzione di energia elettrica.

#### 1.5. Elenco dei sottoimpianti

Questa voce contiene un elenco di tutti i sottoimpianti dell'impianto.

#### 1.6. Elenco dei collegamenti ad altri impianti EU ETS o entità che non rientrano nell'EU ETS per il trasferimento di calore misurabile, prodotti intermedi, gas di scarico o CO<sub>2</sub> da utilizzare in tale impianto o per lo stoccaggio geologico permanente

Questa voce contiene almeno le seguenti informazioni per ciascun impianto o entità collegati:

- a) nome dell'impianto o dell'entità collegata;
- b) tipo di connessione (importazione o esportazione: calore misurabile, gas di scarico, CO<sub>2</sub>);
- c) l'impianto o l'entità rientra nell'ambito di applicazione dell'EU ETS?
  - In caso affermativo, identificativo dell'impianto/dell'entità nel registro, identificativo dell'autorizzazione, persona da contattare;
  - In caso negativo, nome e indirizzo dell'entità, persona di contatto.

### 2. DATI ANNUI DETTAGLIATI PER OGNI ANNO DEL PERIODO DI RIFERIMENTO

#### 2.1. Dati annui dettagliati sulle emissioni verificate a livello di impianto

Questa voce comprende almeno le seguenti informazioni:

- a) per ciascun flusso di fonti: i dati relativi all'attività, i fattori di calcolo utilizzati, emissioni da combustibili fossili, le emissioni da biomassa, in caso di combustibili (anche se utilizzati come input di processo) l'energia in ingresso calcolata a partire dal potere calorifico netto (NCV);
- b) per ogni fonte di emissione per la quale sono stati utilizzati i sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni: emissioni da combustibili fossili, emissioni da biomassa, media oraria annua della concentrazione di gas a effetto serra e flusso di gas effluenti; in caso di CO<sub>2</sub>: dati sostitutivi per l'energia in ingresso associata alle emissioni;
- c) se si utilizza un approccio alternativo a norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 601/2012, le emissioni da combustibili fossili e da biomassa determinate, i dati sostitutivi relativi all'energia in ingresso associata alle emissioni, se del caso;
- d) il quantitativo di CO<sub>2</sub> trasferito importato e/o esportato.

Gli Stati membri possono decidere di consentire ai gestori di comunicare solo i dati aggregati delle emissioni.

#### 2.2. Emissioni annue per sottoimpianto

Questa voce comprende un bilancio completo delle emissioni, indicando le quantità di emissioni attribuibili a ogni sottoimpianto.

#### 2.3. Bilancio annuo per l'intero impianto dell'importazione, della produzione, del consumo e dell'esportazione di calore

Questa voce comprende almeno le seguenti informazioni:

- a) l'importo totale dell'energia in ingresso consumata nell'impianto contenuta nei combustibili;
- b) se del caso, il contenuto energetico dei gas di scarico importati;
- c) se del caso, la quantità di energia contenuta nei combustibili esportati verso altri impianti inclusi nell'EU ETS o entità non incluse nell'EU ETS direttamente collegati tecnicamente;

<sup>(2)</sup> Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 140 del 5.6.2009, pag. 114).

- d) se del caso, il contenuto energetico dei gas di scarico esportati verso altri impianti inclusi nell'EU ETS o entità non incluse nell'EU ETS;
- e) la quantità di energia in ingresso da combustibili utilizzati per la produzione di energia elettrica;
- f) la quantità di energia in ingresso da combustibili attribuita a sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di combustibili (indicata separatamente per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di combustibili soggetti a rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e per quelli non soggetti a rilocalizzazione);
- g) la quantità di combustibile utilizzata per la produzione di calore misurabile;
- h) la quantità totale di calore prodotta nell'impianto;
- i) la quantità netta di calore misurabile importata da impianti inclusi nell'EU ETS;
- j) la quantità netta di calore misurabile importata da impianti ed entità non inclusi nell'EU ETS;
- k) la quantità netta di calore misurabile consumata per la produzione di energia elettrica nell'impianto;
- l) la quantità netta di calore misurabile consumata dai sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto all'interno dell'impianto;
- m) la quantità netta di calore misurabile esportata verso impianti inclusi nell'EU ETS;
- n) la quantità netta di calore misurabile esportata verso impianti o entità non inclusi nell'EU ETS;
- o) la quantità netta di calore misurabile esportata ai fini del teleriscaldamento;
- p) la quantità netta di calore misurabile attribuibile a sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore (indicata separatamente per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore e i sottoimpianti per il teleriscaldamento soggetti a rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e non soggetti a rilocalizzazione);
- q) la quantità delle perdite di calore, se non già inclusa nei dati di cui alle lettere da a) a p).

#### 2.4. **Attribuzione annua di energia ai sottoimpianti**

Questa voce comprende almeno le seguenti informazioni:

- a) la quantità di energia in ingresso da combustibili, compreso il rispettivo fattore di emissione, per:
  - ogni sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto;
  - ogni sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore e per il teleriscaldamento;
  - ogni sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili;
- b) la quantità di calore misurabile importata:
  - da ogni sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto;
  - da sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto relativo all'acido nitrico;
  - da sottoimpianti che producono pasta per carta;
- c) la quantità di calore misurabile esportata da:
  - ogni sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto.

#### 2.5. **Bilancio annuo per l'intero impianto dell'importazione, della produzione, del consumo e dell'esportazione di energia elettrica**

Questa voce comprende almeno le seguenti informazioni:

- a) la quantità totale di energia elettrica prodotta da combustibili;
- b) la quantità totale di altra energia elettrica prodotta;
- c) la quantità totale di energia elettrica importata dalla rete o da altri impianti;
- d) la quantità totale di energia elettrica esportata verso la rete o altri impianti;
- e) la quantità totale di calore prodotto nell'impianto;
- f) per il consumo di energia elettrica all'interno dei sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto, elencati nella parte 2 dell'allegato I, la quantità di energia elettrica consumata considerata interscambiabile.

Le informazioni di cui alle lettere da a) a e) devono essere comunicate solo dagli impianti che producono energia elettrica.

## 2.6. Ulteriori dati annui per i sottoimpianti

Questa voce comprende almeno le seguenti informazioni:

- a) La quantità di calore misurabile attribuita al sottoimpianto importata da entità o processi non inclusi nell'EU ETS;
- b) se del caso, per ogni sottoimpianto un elenco dei prodotti realizzati entro i limiti del sottoimpianto, compresi i loro codici dell'elenco PRODCOM di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio <sup>(3)</sup>, basati sui codici NACE-4 di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup> (NACE rev. 2) e la quantità prodotta. L'elenco PRODCOM è disaggregato almeno al livello di individuazione del relativo sottosettore negli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 10 *ter*, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE;
- c) in deroga alla lettera b), per il sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore soggetto a rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, nel caso di esportazione di calore misurabile verso impianti o entità non inclusi nell'EU ETS, i codici NACE-4 (NACE rev.2) di tali impianti o entità;
- d) se del caso e se è a disposizione del gestore, per ogni sottoimpianto, il fattore di emissione del mix di combustibili relativo al calore misurabile importato o esportato;
- e) se del caso, per ogni sottoimpianto, la quantità e il fattore di emissione dei gas di scarico importati ed esportati;
- f) se del caso, per ogni sottoimpianto, il contenuto energetico (potere calorifico netto) dei gas di scarico importati ed esportati.

## 2.7. Dati annui relativi all'attività dei sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto

Questa voce comprende almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati relativi alla produzione annua del prodotto, come specificato nell'allegato I, nell'unità elencata in tale allegato;
- b) un elenco di prodotti fabbricati all'interno dei limiti del sottoimpianto, compresi i loro codici PRODCOM (in base alla classificazione NACE rev. 2). L'elenco PRODCOM è disaggregato almeno al livello di individuazione del relativo sottosettore negli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 10 *ter*, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE;
- c) la quantità di CO<sub>2</sub> importato da o esportato verso altri sottoimpianti, impianti o altre entità;
- d) la quantità esportata o importata di prodotti intermedi che rientrano in sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto;
- e) se del caso, per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto relativo alle raffinerie o agli idrocarburi aromatici, il rendimento annuo per ogni funzione CWT, come specificato nell'allegato II;
- f) se del caso, per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto relativo alla calce o alla calce dolomitica, la quantità di produzione annua non corretta e i valori medi annui per  $m_{CaO}$  e  $m_{MgO}$  conformemente all'allegato III;
- g) se del caso, per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto relativo al cracking con vapore la produzione totale annua di HVC e la quantità di carica supplementare, espressa in quantità di idrogeno, etilene e altri HVC;
- h) se del caso, per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto relativo all'idrogeno o al gas di sintesi, la quantità annua prodotta di idrogeno o di gas di sintesi espressa in metri cubi normalizzati/anno a 0 °C e 101,325 kPa e la frazione volumetrica di idrogeno puro della produzione annua nella miscela di idrogeno e monossido di carbonio;
- i) se del caso, per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto relativo a ossido di etilene/glicoli etilenici, i livelli annui di produzione di ossido di etilene, etilenglicole, dietilenglicole e trietilenglicole;
- j) se del caso, per un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto relativo al cloruro di vinile monomero, il calore consumato derivante dal consumo di idrogeno;

<sup>(3)</sup> Regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio del 19 dicembre 1991, relativo ad un'indagine comunitaria sulla produzione industriale (GU L 374 del 31.12.1991, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

- k) se del caso, per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto relativo a pasta kraft a fibre corte, pasta kraft a fibre lunghe, pasta termomeccanica e pasta meccanica, pasta al bisolfito o altre paste che non sono oggetto di un parametro di riferimento di prodotto, il livello di produzione annua della rispettiva pasta e la quantità annua di pasta immessa sul mercato e non trasformata in carta nello stesso impianto o in altri impianti connessi tecnicamente a tale impianto;
- l) se del caso, la quantità, il contenuto energetico e il fattore di emissione dei gas di scarico prodotti entro i limiti del sistema del rispettivo sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto e bruciati in torcia all'interno o al di fuori dei limiti del sistema di tale sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto, ad eccezione della combustione in torcia per ragioni di sicurezza, e non utilizzati ai fini della produzione di calore misurabile, calore non misurabile o energia elettrica.

### 3. DATI PER L'AGGIORNAMENTO DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO

#### 3.1. **Dati annui relativi ai sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto**

Questa voce contiene almeno le seguenti informazioni per ogni anno del periodo di riferimento:

- a) un elenco di prodotti fabbricati all'interno dei limiti del sottoimpianto, compresi i loro codici PRODCOM (NACE rev. 2);
- b) il livello di attività;
- c) le emissioni attribuite, a eccezione delle emissioni legate all'importazione di calore misurabile da altri sottoimpianti, impianti o altre entità;
- d) la quantità di calore misurabile importato da altri sottoimpianti, impianti o altre entità, compreso il fattore di emissione, se noto;
- e) la quantità di calore misurabile esportato verso altri sottoimpianti, impianti o altre entità;
- f) la quantità, il contenuto energetico e il fattore di emissione dei gas di scarico provenienti da altri sottoimpianti, impianti o altre entità;
- g) la quantità, il contenuto energetico e il fattore di emissione dei gas di scarico prodotti;
- h) la quantità, il contenuto energetico e il fattore di emissione dei gas di scarico esportati verso altri sottoimpianti, impianti o altre entità;
- i) la quantità di energia elettrica consumata, classificata come interscambiabile, nel caso dei parametri di riferimento elencati nell'allegato I, parte 2;
- j) la quantità di energia elettrica prodotta;
- k) la quantità di CO<sub>2</sub> trasferita importata da altri sottoimpianti, impianti o altre entità;
- l) la quantità di CO<sub>2</sub> trasferita esportata da altri sottoimpianti, impianti o altre entità;
- m) l'esportazione o l'importazione di prodotti intermedi coperti da un parametro di riferimento di prodotto (sì/no) e la descrizione del tipo di prodotto intermedio, se del caso;
- n) la quantità di carica supplementare espressa come quantità di idrogeno, etilene e altri HVC, nel caso di un parametro di riferimento di prodotto relativo al cracking con vapore;
- o) il calore consumato derivante dal consumo di idrogeno, nel caso di un parametro di riferimento di prodotto relativo al cloruro di vinile monomero.

#### 3.2. **Dati annui per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore e i sottoimpianti per il teleriscaldamento**

Questa voce contiene almeno le seguenti informazioni per ogni anno del periodo di riferimento:

- a) la quantità di calore misurabile netto prodotto in ogni sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore o sottoimpianto di teleriscaldamento;
- b) le emissioni attribuite alla produzione di calore misurabile;
- c) il livello di attività del sottoimpianto;
- d) la quantità di calore misurabile prodotto, importato da o esportato verso altri sottoimpianti, impianti o altre entità;
- e) la quantità di energia elettrica prodotta.

**3.3. Dati annui relativi ai sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di combustibili**

Questa voce contiene almeno le seguenti informazioni per ogni anno del periodo di riferimento:

- a) il livello di attività;
- b) le emissioni attribuite.

---

ALLEGATO V

**Fattori applicabili per ridurre l'assegnazione gratuita ai sensi dell'articolo 10 ter, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE**

Anno	Valore del fattore
2021	0,300
2022	0,300
2023	0,300
2024	0,300
2025	0,300
2026	0,300
2027	0,225
2028	0,150
2029	0,075
2030	0,000